

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

(Provincia di Parma)

Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI E PER I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI E I SINGOLI ASSEGNATARI DEGLI APPEZZAMENTI

- Presentato e discusso in Commissione Consigliare il 21.11.2011
- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2011
- Pubblicato all'Albo Pretorio online dal 28.12.2011 al 12.01.2012

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI E PER I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI E I SINGOLI ASSEGNATARI DEGLI APPEZZAMENTI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione e la manutenzione delle aree adibite ad orti sociali.

Art. 2 – COMPITI DEL COMUNE

L'ente locale provvede, anche avvalendosi di altri soggetti:

- a) alla predisposizione e all'organizzazione dell'area, già recintata, con l'individuazione degli orti, nonché alla predisposizione della rete d'irrigazione;
- b) all'assegnazione degli orti tramite specifico bando pubblico;
- c) ad individuare un referente organizzativo cui dovranno fare riferimento gli assegnatari per le segnalazioni e comunicazioni di cui all'art. 13.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Il richiedente è considerato assegnatario dell'orto e responsabile a tutti gli effetti.

Potrà essere assegnato un solo orto per ciascun richiedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Ogni assegnatario ha l'obbligo di:

- a) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando anche la pulizia dei passaggi secondari tra una commessa e l'altra da erbacce e altro;
- b) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale che dovrà essere riportata a casa in tutte le occasioni di lavoro;
- c) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dal sistema irriguo predisposto;
- d) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi tra una commessa e l'altra;
- e) non dare molestia al vicinato;
- f) coltivare solo ed esclusivamente prodotti ortofrutticoli;
- g) mantenere le coltivazioni entro i limiti dell'area assegnata;
- h) organizzare in un unico luogo un unico sistema di compostaggio la raccolta differenziata del verde, foglie secche, ramaglie, sfalci verdi, ortaggi non utilizzati o di scarto;
- i) utilizzare solo i servizi messi a disposizione dal Comune;
- l) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- m) custodire e farsi garante della chiave del cancelletto d'accesso agli orti;
- n) riconsegnare immediatamente le chiavi del cancello (e del ricovero attrezzi, se presente) a fine assegnazione o dopo la rinuncia all'orto.

Art. 4 – DIVIETI

All'assegnatario è fatto divieto di:

- a) costruire baracche o altre costruzioni di qualsiasi tipo;
- b) vendere a terzi i prodotti ottenuti, che debbono essere destinati unicamente al consumo familiare;
- c) concedere ad altri, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
- d) tenere animali di qualsiasi specie;
- e) mettere a dimora piante di alto fusto;
- f) portare biciclette o motorini all'interno dell'area;
- g) utilizzare pesticidi, diserbanti e antiparassitari o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Potranno essere sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili.

E' permesso altresì all'assegnatario, per la difesa biologica delle coltivazioni, l'uso dei seguenti prodotti naturali: piretro, poltiglia bordolese e verderame.

E' permessa anche la difesa degli ortaggi dai rigori invernali con coperture di teli in tessuto o di materiale plastico di altezza compatibile esclusivamente con quella delle coltivazioni."

Art. 5 – IMPEGNI COLLETTIVI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, si impegnano di comune accordo a tenere puliti da erbacce e altro i passaggi pedonali ed in generale tutta l'area adibita ad orti.

Le modalità ed i turni per adempiere a queste attività saranno concordate tra gli assegnatari stessi nell'ambito dell'assemblea di cui all'art. 13.

In caso di inadempienza il Comune curerà l'esecuzione dei lavori i cui costi saranno ripartiti fra tutti gli assegnatari.

Art. 6 – REQUISITI PER RICHIEDERE UN ORTO SOCIALE

I richiedenti, maggiorenni, per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare con apposita autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) residenza nel Comune di Lesignano de' Bagni;

b) non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo e che tale requisito è posseduto anche dai componenti del proprio nucleo familiare.

I richiedenti rientranti in una delle seguenti categorie, avranno, nell'ordine, titolo di priorità:

1. portatori di handicap;
2. pensionati titolari di pensione minima;
3. pensionati di età maggiore o uguale a 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
4. disoccupati e cassintegrati da almeno un anno;
5. pensionati di età inferiore ai 60 anni;
6. lavoratori precari;
7. cittadini non appartenenti alle precedenti categorie.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE AREE

Il Bando per l'assegnazione degli orti viene pubblicato di norma ogni 4 anni.

Ogni anno, entro il 30 settembre, viene fatta una verifica della disponibilità di appezzamenti non assegnati, rinunciati od oggetto di revoca dell'assegnazione. Nel caso venga accertata la disponibilità di appezzamenti questi vengono assegnati, sulla base della graduatoria, ai richiedenti rimasti esclusi dalla precedente assegnazione.

Nel caso di esaurimento della graduatoria il Comune procederà comunque alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione dei lotti disponibili, nel rispetto dei tempi di cui al successivo art. 8.

Il bando, che riassume i criteri di assegnazione, fissa la scadenza per la presentazione delle domande e indica la tariffa per la stagione successiva, è pubblicato sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi e ampiamente diffuso a mezzo stampa e avvisi pubblici.

Art. 8 – GRADUATORIA

Formazione e validità:

- la graduatoria, riportante cognome e nome dell'assegnatario e numero di orto da assegnare, è pubblicata sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi;
- tale graduatoria sarà formata seguendo l'ordine della categoria di appartenenza di cui al precedente art. 6; a parità di condizione di appartenenza si preferirà l'ordine di presentazione della domanda;
- il richiedente, dopo una concessione scaduta, nel caso rientri ugualmente tra i nuovi assegnatari ha diritto all'assegnazione dello stesso appezzamento di terreno che aveva in precedenza;
- l'esito di tutte le richieste pervenute sarà comunicato per iscritto agli interessati;
- la graduatoria ha validità quadriennale, sarà riaperta solo a seguito di disponibilità di orti rinunciati da qualche assegnatario o di revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile del Servizio, assegna gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria, entro il mese di gennaio.

L'assegnazione dei lotti specifici agli aventi diritto avverrà per sorteggio, tramite accoppiamento dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari.

Viene assegnato un solo orto per ciascun richiedente, fatto salvo quanto previsto all'art. 18.

Art. 10 – DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni durano per 4 stagioni agrarie a partire, di norma, dal mese di febbraio successivo per permettere la rotazione delle colture secondo il calendario biologico e per riconoscere l'impegno apportato per aumentare la fertilità del suolo.

Gli ortaggi che maturano dopo la scadenza dell'assegnazione non sono oggetto di rimborso spese al concessionario che ha effettuato la semina.

Art. 11 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI NEL CORSO DELL'ANNO

Spazi ancora disponibili dopo l'assegnazione a causa di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione, di rinuncia nel corso dell'anno solare e di decadenza dall'assegnazione in relazione a quanto previsto all'art. 6, sono oggetto di nuove assegnazioni con le seguenti priorità:

- a) esclusi dalla prima assegnazione, secondo l'ordine in graduatoria;
- b) richiedenti il secondo orto secondo quanto previsto all'art. 18.

Art. 12 – REVOCA

Un lotto assegnato che non venga coltivato o sia abbandonato per almeno tre mesi senza giusta motivazione è considerato libero e può essere revocato ed assegnato ad un nuovo affidatario.

Il Comune si riserva la facoltà, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare le concessioni nei casi di mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. L'assegnazione sarà revocata anche qualora non sia corrisposta la quota annuale entro i periodi indicati all'art. 15.

Art. 13 – RAPPRESENTANTE E ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

Entro un mese dall'assegnazione dei lotti il Comune convoca un'assemblea degli assegnatari al fine di eleggere un rappresentante per i rapporti con il Comune, che farà ad esso riferimento per quanto previsto dal presente regolamento.

La nomina dura un anno ed è rinnovabile. Un nuovo rappresentante viene eletto a cadenza annuale.

Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, è convocata dal Comune l'assemblea di tutti gli assegnatari.

L'assemblea è organismo di gestione sociale dell'area ortiva, essendo costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.

Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale potrà convocare l'assemblea degli assegnatari.

L'assemblea è convocata anche su richiesta del rappresentante o di almeno 1/3 degli assegnatari, che la inoltreranno all'Amministrazione Comunale proponendo l'ordine del giorno. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari. La convocazione va inviata in forma scritta almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 14 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

E' istituita una Commissione di disciplina degli orti sociali così formata:

- dal Responsabile del Servizio Orti sociali del Comune (Settore Servizi Sociali) che la presiede;
- da un rappresentante del gestore degli orti sociali, qualora sia un soggetto diverso dal Comune;
- da due assegnatari estratti a sorte;

La commissione, in carica per quattro anni, ha il potere di decidere, in base a quanto stabilito nel regolamento, dei comportamenti da tenere all'interno degli orti sociali, delle disposizioni agli utenti e su eventuali richiami.

Può effettuare richiami scritti e proporre al responsabile del Servizio Orti sociali del Comune la revoca della concessione dell'utilizzo dell'orto.

Art. 15 – TARIFFE

Viene prevista l'assegnazione gratuita per il primo quadriennio a tutti gli assegnatari specificati nei punti 1-2-3-4-5-6 dell'art.6. Per gli eventuali assegnatari di cui al punto 7 del medesimo articolo, sempre per il primo quadriennio, è prevista una tariffa annuale di € 25,00.

Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento da parte dell'assegnatario dell'avviso di pagamento.

Art. 16 – MODIFICA AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono attuate dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta degli assegnatari, sentita l'Assemblea degli assegnatari stessi e sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 17 – RESPONSABILITA'

L'assegnatario risponde dei danni causati, anche da parte di suoi famigliari, per dolo o negligenza, a persone o cose all'interno dell'area e delle strutture personali e comuni.

L'assegnatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti di polizia urbana, polizia rurale e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari o dai loro famigliari e all'uso di attrezzi e di strumenti per la coltivazione.

Art. 18 – SECONDO ORTO

Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto per il richiedente, è possibile assegnare un secondo appezzamento. Questo può essere assegnato anche nei casi previsti all'art. 11.

Queste assegnazioni hanno carattere di provvisorietà e durano fino alla scadenza naturale del bando.

La tariffa annuale prevista deve essere corrisposta per intero.

Art. 19 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.

Gli orti non assegnati restano a disposizione del Comune per usi coerenti con la destinazione dell'area stessa.